

STATUTO

TITOLO 1

Art. 1 (Denominazione)

1.1 –L’Ordine degli Avvocati di Pavia ha istituito l’“ORGANISMO DI MEDIAZIONE DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PAVIA” (in breve, “ORGANISMO DI MEDIAZIONE”), ai sensi dell’art.18 d.lgs. n. 28 del 04 marzo 2010 e successive modifiche ed in conformità a quanto disposto dal d.m. n. 150 del 24 ottobre 2023

L’Organismo è dotato di autonomia organizzativa, finanziaria e funzionale, nonché di una propria contabilità distinta e autonoma rispetto a quella dell’Ordine degli Avvocati.

L’Organismo, nei limiti dei propri scopi, compiti e funzioni, come stabiliti dalla legge vigente e da questo Statuto, ha la capacità di agire nei rapporti coi terzi ed è ad ogni effetto rappresentato dal Responsabile dell’organismo con le funzioni ad esso attribuite dal d.lgs. n. 28/2010 e successive modifiche e dal d.m. 150/2023.

Art. 2 (Sede)

2.1. – L’Organismo di Mediazione di Pavia ha sede legale in Pavia, Piazza del Tribunale nr. 1 e svolge le sue funzioni presso i locali messi a disposizione del COA dal Presidente del Tribunale di Pavia a norma dell’art 18 d.lgs. n. 28/2010 ed espressamente destinati alla mediazione con deliberazione del 4.10.2021 allegata al presente atto (all. A).

Art. 3 (Oggetto)

L’Organismo di Mediazione ha per oggetto e finalità esclusiva di provvedere stabilmente all’attività di mediazione per la composizione delle controversie civili e commerciali vertenti su diritti disponibili, anche con modalità telematiche. Potrà altresì promuovere la cultura e la pratica della mediazione in ogni campo, ivi compresa la mediazione familiare, la coordinazione genitoriale e la mediazione penale, allo scopo di offrire ai cittadini, alle imprese e agli enti di qualsiasi natura una possibilità alternativa di regolarizzazione delle controversie e di accesso alla giustizia.

L’Organismo non può prestare i servizi di mediazione, conciliazione e risoluzione alternativa delle controversie quando ha un interesse nella lite.

L’Organismo svolge attività di interesse pubblico ed è impegnato all’osservanza dei requisiti di

onorabilità, efficienza e serietà prescritti dalla legge ed in particolare dal d.lgs. n. 28/2010 e successive modifiche e dagli artt. 4, 5, e 6 d.m. n.150/2023.

Art. 4 (Patrimonio)

Il patrimonio è formato dalle entrate dell'Organismo costituite dai proventi derivanti dai servizi di mediazione prestati.

L'Entità del patrimonio così definito si intende destinato all'adempimento delle finalità istituzionali dell'ente e a sostenerne le relative spese.

Art. 5 (Personale dipendente)

L'Organismo si avvale di personale dipendente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pavia, comunque di almeno una unità di personale addetta, in via esclusiva e permanente, alle funzioni amministrative e all'attività di segreteria dell'Organismo. Detti dipendenti hanno l'obbligo della riservatezza ed è fatto loro espressamente divieto di assumere obblighi o diritti connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione del servizio; è fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.

Il costo relativo è ad intero carico dell'Organismo che, ogni anno dopo l'approvazione del bilancio dell'organismo, rimborsa la complessiva spesa all'Ordine degli Avvocati di Pavia.

Art. 6 (Polizza da assicurazione)

L'Organismo stipula ogni anno polizza assicurativa di importo non inferiore ad €. 1.000.000,00= per la responsabilità a qualunque titolo derivante dallo svolgimento dell'attività di mediazione, di validità almeno annuale.

Il Responsabile ne cura il rinnovo alla scadenza.

TITOLO II

Art. 7 (Organi sociali – Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo dell'Organismo dura in carica 4 anni in coincidenza con il mandato del Consiglio dell'Ordine ed è composto da cinque membri scelti tra gli Avvocati iscritti al relativo Albo da almeno 10 anni; la loro nomina compete al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pavia. I componenti svolgono le loro funzioni a titolo gratuito.

Il Consiglio Direttivo decade:

- per morte o dimissioni contestuali della maggioranza o di tutti i suoi componenti;
- per perdita del requisito di iscrizione all'Ordine degli Avvocati o per sospensione, anche cautelare, dallo stesso della maggioranza o di tutti i suoi componenti,
- per provvedimento di revoca per giusta causa della maggioranza o di tutti i suoi componenti espresso dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pavia,
- per decorso del termine fissato all'atto di nomina.

In tutti i casi in cui durante il mandato venissero a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pavia provvederà alla loro definitiva sostituzione.

I Consiglieri nominati in sostituzione decadono, in ogni caso, con la scadenza del termine fissato per i Consiglieri in carica al momento della sostituzione.

In ogni caso i membri del Consiglio Direttivo non potranno svolgere un numero di mandati superiore a quello previsto per i consiglieri dell'Ordine.

Art. 8 (Responsabile dell'Organismo)

Il Responsabile dell'Organismo è eletto dal Consiglio Direttivo e assume le funzioni e gli obblighi previsti dal d.lgs n. 28/2010 e successive modifiche e dal d.m. n. 150/2023, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, ne fissa l'Ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'Ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri, avvalendosi dell'assistenza di un Segretario esterno al Consiglio Direttivo.

Il Responsabile ha la rappresentanza dell'Organismo di Mediazione dell'Ordine Avvocati di Pavia e deve avere la qualifica di mediatore a norma dell'art 6 lettera e) d.m. n. 150/2023. Provvede, con l'assistenza del Segretario, all'esecuzione di tutte le delibere del Consiglio Direttivo e di ogni altro adempimento richiesto.

Art. 9 (Segretario)

Il Segretario, che non fa parte del Consiglio Direttivo e non concorre all'assunzione delle deliberazioni, è scelto, dal Consiglio Direttivo, tra i mediatori dell'Organismo.

Il Segretario provvede a tutti gli adempimenti della gestione tra i quali la convocazione, la redazione, il deposito e la pubblicazione, ove necessaria, dei verbali del Consiglio Direttivo e tiene, per conto del Consiglio Direttivo e in raccordo con il personale di segreteria, il registro degli affari

di mediazione e provvede alla custodia di tutti i registri cartacei e informatici come prescritto; tali funzioni sono svolte gratuitamente.

TITOLO III

Art. 10 (Convocazione del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Responsabile ovvero su richiesta di almeno due dei suoi componenti tramite il Segretario senza necessità di formalità particolari, ed anche *ad horas*, con comunicazione verbale ovvero telefonica.

Art. 11 (Deliberazioni del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo si considera validamente costituito quando siano presenti almeno la maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte con la maggioranza dei voti validamente espressi.

Delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo verrà redatto verbale in forma riassuntiva da parte del Segretario.

Salvo diversa previsione di legge, il verbale così redatto verrà inserito in apposito libro dei verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo e verrà sottoscritto in calce dal Responsabile e dal Segretario.

Il libro dei verbali sarà a disposizione del Consiglio Direttivo e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pavia.

Art. 12 (Compiti del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- a) approvare e modificare il regolamento di mediazione ai sensi dell'art.3 del d.lgs. n. 28/2010 e successive modifiche ed il codice etico;
- b) approvare e modificare a norma degli art. 28 e 30 d.m. 150/2023 nei limiti minimi e massimi e nel rispetto dei criteri indicati, le indennità dovute all'Organismo per il servizio di mediazione in relazione al valore della controversia;
- c) approvare e modificare la scheda per la valutazione del servizio di mediazione di cui all'art. 22 lett. a) d.m. 150/2023;
- d) redigere ed aggiornare periodicamente l'elenco dei mediatori, accertando che i mediatori siano in

possesso dei requisiti indicati dalla legge e dagli artt. 8, 23, 24 e 42 del d.m. 150/2023 e dal regolamento dell'Organismo ed adempiano gli obblighi di aggiornamento previsti dall'art 23 del d.m. 150/2023 e dal codice etico;

e) tenere il registro degli affari di mediazione ai sensi dell'art. 6 lett. p) d.m. 150/2023;

f) stabilire i criteri per l'assegnazione degli incarichi ai mediatori e designare i mediatori;

g) vigilare sul rispetto da parte del mediatore designato degli obblighi cui è tenuto e sullo svolgimento dei servizi della Segreteria dell'Organismo;

h) provvedere, in caso di mancanze di rilevanza deontologica da parte del mediatore a segnalarlo al Consiglio dell'Ordine per i conseguenti eventuali provvedimenti;

l) provvedere al controllo della regolarità formale dei verbali stilati dal mediatore designato ed a tutti gli incombeni successivi alla conclusione del tentativo di mediazione;

m) tenere su supporto informatico la contabilità dell'Organismo e predisporre ed approvare il bilancio annuale contabile e finanziario;

n) determinare il compenso dei mediatori e disporre il pagamento dei corrispettivi dovuti;

o) individuare la tariffa da applicare nel caso in cui il valore della lite sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sul valore della lite a norma dell'art 29 d.m. n.150/2023;

p) curare l'adempimento degli obblighi di cui agli artt. 15, 16 e 17 del d.m. 150/2023;

q) curare l'adempimento di ogni altro obbligo connesso allo svolgimento delle funzioni dell'organismo a norma di legge.

L'Organismo di mediazione non può assumere diritti e obblighi connessi con gli affari trattati dai mediatori che operano presso di sé o presso altri Enti o Organismi di conciliazione iscritti nel Registro.

Art. 13 (Elenco dei mediatori)

L'Organismo si avvale, per svolgere le sue funzioni, di un elenco di mediatori composto da non meno di cinque e non più di cinquanta avvocati, iscritti all'Ordine degli Avvocati di Pavia, che abbiano dichiarato la loro disponibilità a svolgere le funzioni di mediatore e che siano in possesso dei requisiti indicati dalla legge e dal regolamento dell'Organismo.

L'Organismo deve provvedere nel mese di dicembre di ogni anno all'aggiornamento dell'elenco dei mediatori e sorvegliare sul mantenimento da parte dei mediatori dei requisiti di idoneità, rilasciandone attestazione a norma dell'art 15 d.m. 150/2023.

Titolo IV

Art. 14 (Mezzi dell'Organismo di Conciliazione)

L'Organismo, per lo svolgimento delle sue funzioni, utilizza strumenti e mezzi propri nonché quelli messi appositamente a disposizione dal COA.

Art. 15 (Entrate ed Uscite)

Sono entrate dell'Organismo i proventi derivanti dall'attività di mediazione. Sono uscite dell'Organismo i compensi, debitamente fatturati, dei mediatori e le spese di gestione.

L'Organismo ha accesso per la gestione corrente delle entrate ed uscite dell'organismo apposito conto corrente bancario separato da quello dell'Ordine degli Avvocati ed autonomo nella disponibilità esclusiva del Responsabile e degli altri membri del Consiglio Direttivo a ciò delegati.

La gestione contabile dell'Organismo avviene, con l'ausilio anche di commercialista esterno, su supporto informatico; è separata ed autonoma rispetto a quella dell'Ordine degli Avvocati e curata dal responsabile dell'Organismo; sia le entrate che le uscite confluiscono nel bilancio annuale del Consiglio dell'Ordine, previo controllo ed approvazione del bilancio contabile e finanziario dell'Organismo redatto a norma dell'art. 12 lett. m) da parte del Consiglio Direttivo dell'Organismo.

Il bilancio dell'Organismo andrà reso pubblico attraverso la sua pubblicazione sul sito dell'Organismo.

Art. 16 (Controlli sulla gestione contabile dell'Organismo)

Il controllo sulla gestione contabile dell'Organismo è affidato in piena autonomia al Consiglio Direttivo che ne approva il rendiconto.

L'Organismo è tenuto a depositare, entro il 31 marzo di ogni anno presso il Consiglio dell'Ordine, il bilancio annuale della propria gestione.

Art. 17 (Utilizzo delle Entrate dell'Organismo)

Le entrate dell'Organismo sono utilizzate per:

- compensare le uscite del Consiglio dell'Ordine derivanti dalle attività dell'Organismo, per spese generali e di funzionamento e per il personale: incentivi, straordinari, indennità speciali per i dipendenti dell'Ordine che svolgano la propria opera per l'Organismo;
- compenso professionale dei mediatori;
- spese di cancelleria;
- spese postali e telefoniche;
- altri costi non definibili derivanti dall'attività dell'Organismo.

Art. 18 (Sito web dell'Organismo)

L'organismo ha la disponibilità di un proprio sito web attraverso il quale rende accessibili al pubblico:

- a) i dati identificativi e il numero d'Ordine;
- b) i contatti, l'indirizzo postale della sede legale, l'indirizzo di posta elettronica e di posta elettronica certificata;
- c) le informazioni necessarie per la presentazione di eventuali reclami;
- d) le generalità e il curriculum del responsabile dell'organismo;
- e) l'organigramma con indicazione delle funzioni e responsabilità;
- f) l'elenco delle sedi operative con i relativi dati di identificazione e i contatti;
- g) l'eventuale specializzazione nelle materie del consumo e delle liti transfrontaliere dei mediatori;
- i) i nomi e il curriculum dei mediatori;
- l) il regolamento di procedura approvato dal responsabile del registro;
- m) il codice etico;
- n) ogni altra notizia ritenuta utile dal Consiglio Direttivo o dal Responsabile dell'Organismo.

Art. 19 (Modifiche e Scioglimento)

Il presente Statuto può essere modificato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pavia, anche su proposta e, comunque, sentito il parere non vincolante del Consiglio Direttivo dell'Organismo di Mediazione.

L'Organismo di Mediazione si estingue per motivata delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pavia.

Con tale delibera il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pavia nomina un liquidatore ed assicura sino ad estinzione il corretto svolgimento di tutti i rapporti in essere alla data della delibera.

L'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto all'Ordine Avvocati di Pavia.